

COPIA

## COMUNE di PESCHIERA DEL GARDA

Città Turistica e d'Arte

Deliberazione n. 36

del 22/12/2023

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2024**

L'anno **duemilaventitre** addi **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore 12:30 nella SALA CONSIGLIARE e, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i consiglieri comunali.

Risultano all'appello i seguenti consiglieri:

		Presenti	Assenti
AMICABILE MATTIA	Consigliere	X	
CIMARELLI TIZIANO	Consigliere	X	
CIMINELLI ELISA	Consigliere	X	
DALLA PELLEGRINA BRUNO	Consigliere		X
FASOLI DAVIDE	Consigliere	X	
FLORIO DANIELA	Consigliere	X	
GAIULLI MARIA ORIETTA	Presidente	X	
GAVAZZONI FILIPPO	Consigliere	X	
MARTINO MICHELE	Consigliere	X	
OLIVA AUGUSTO MASSIMO	Consigliere	X	
RIGHETTI LUCA	Consigliere	X	
SCATTOLINI CARLO	Consigliere	X	
STAMPFER MIRJANA	Consigliere		X

Assiste alla adunanza l'infrascritto Segretario comunale dott. VENTURI STEFANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora GAIULLI MARIA ORIETTA, Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco espone

VISTO il comma 738, dell'articolo 1, della Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019 avente ad oggetto *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"* con il quale viene istituita la nuova IMU,

VISTO che la nuova entrata, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 Dicembre 2013, n° 147 che viene abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

CONSIDERATO che le relative aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e che, pertanto, ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima fermo restando che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

**VISTO** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina della Nuova IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/06/2020;

**RICHIAMATE altresì le seguenti delibere di Consiglio Comunale:**

- **n. 6 del 24/06/2020 avente ad oggetto "Approvazione aliquote Imu per l'anno 2020";**
- **n. 39 del 28/12/2020 avente ad oggetto "Conferma aliquote e detrazioni Imu per l'anno 2021";**
- **n. 47 del 27/12/2021 avente ad oggetto "Conferma aliquote e detrazioni Imu per l'anno 2022";**
- **n. 43 del 30/12/2022 avente ad oggetto "Conferma aliquote e detrazioni Imu per l'anno 2023";**

RITENUTO che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto mantenendo, anche per il 2024, le seguenti aliquote:

- ALIQUOTA DI BASE PARI ALLO 0,76 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE PARI ALLO 0,4 PER CENTO CON DETRAZIONE PARI AD € 200,00 (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- ALIQUOTA ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO 1° GRADO PARI ALLO 0,46 PER CENTO (ad esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Detta aliquota agevolata si applica:
  - esclusivamente nel caso in cui comodante e comodatario siano residenti a Peschiera del Garda da almeno 5 anni;
  - anche qualora il comodante fosse proprietario di più unità immobiliari;
  - limitatamente ad una sola di esse;
- ALIQUOTA SECONDE CASE (immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 e A/9 non classificati come abitazione principale) PARI ALLO 0,9 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI PARI ALLO 0,00 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE PARI ALLO 0,0 PER CENTO

PRESO ATTO che, secondo quanto disposto dalla nota MEF prot. nr. 5343 del 06.04.2012, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale a mezzo della procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

**PROPONE**

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di confermare anche per l'anno 2024 le seguenti aliquote per l'IMU:

- ALIQUOTA DI BASE PARI ALLO 0,76 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE PARI ALLO 0,40 PER CENTO CON DETRAZIONE PARI AD € 200,00 (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- ALIQUOTA ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO 1° GRADO PARI ALLO 0,46 PER CENTO (ad esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Detta aliquota agevolata si applica:
  - esclusivamente nel caso in cui comodante e comodatario siano residenti a Peschiera del Garda da almeno 5 anni;

- anche qualora il comodante fosse proprietario di più unità immobiliari;
  - limitatamente ad una sola di esse;
- ALIQUOTA SECONDE CASE (immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 e A/9 non classificati come abitazione principale) PARI ALLO 0,9 PER CENTO
  - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI PARI ALLO 0,00 PER CENTO
  - ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE PARI ALLO 0,00 PER CENTO

di incaricare il preposto Ufficio Tributi per gli adempimenti relativi alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione federalismo fiscale, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, a mezzo della procedura telematica di trasmissione disponibile sul sito [www.portalefederalismifiscale.gov.it](http://www.portalefederalismifiscale.gov.it);

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Apertosi il dibattito il Consigliere Fasoli si dichiara non favorevole a non fissare un'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice e la Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria presente in sala risponde dicendo che non si può fare diversamente perchè è la legge che fissa l'aliquota pari allo 0,00%,

Dopodichè,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione e proposta del Sindaco;

Visto il parere favorevole tecnico/contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 9, astenuti 2 (Cimarelli – Fasoli), espressi in modo palese per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di confermare anche per l'anno 2024 le seguenti aliquote per l'IMU:

- ALIQUOTA DI BASE PARI ALLO 0,76 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE PARI ALLO 0,40 PER CENTO CON DETRAZIONE PARI AD € 200,00 (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- ALIQUOTA ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO 1° GRADO PARI ALLO 0,46 PER CENTO (ad esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Detta aliquota agevolata si applica:
  - esclusivamente nel caso in cui comodante e comodatario siano residenti a Peschiera del Garda da almeno 5 anni;
  - anche qualora il comodante fosse proprietario di più unità immobiliari;
  - limitatamente ad una sola di esse;
- ALIQUOTA SECONDE CASE (immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 e A/9 non classificati come abitazione principale) PARI ALLO 0,9 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI PARI ALLO 0,00 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE PARI ALLO 0,00 PER CENTO

di incaricare il preposto Ufficio Tributi per gli adempimenti relativi alla trasmissione

telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione federalismo fiscale, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, a mezzo della procedura telematica di trasmissione disponibile sul sito [www.portalefederalismifiscale.gov.it](http://www.portalefederalismifiscale.gov.it);

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti favorevoli 9, astenuti 2 (Cimarelli – Fasoli), espressi in modo palese per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti.



# COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA

*Città Turistica e d'Arte*

c.a.p. 37019 - P.le Betteloni, 3 - Partita I.V.A. 00245430236 - Tel. 0456400600 fax 0457552901

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 22/12/2023

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2024**

Parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla sola regolarità tecnica previa previsione regolamentare.

IL PARERE TECNICO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to PATRIZIA DAL SANTO

Parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla sola regolarità contabile, nonché alla copertura finanziaria.

IL PARERE TECNICO  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to PATRIZIA DAL SANTO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to GAIULLI MARIA ORIETTA

IL Segretario  
F.to VENTURI STEFANO

---

**REFERITO PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene pubblicato all'albo pretorio ove rimarrà esposta per i tempi di legge.

li,

IL Segretario COMUNALE  
VENTURI STEFANO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

li,

IL Segretario COMUNALE  
F.to VENTURI STEFANO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

li,

IL Segretario COMUNALE  
VENTURI STEFANO